

FAQ

Whistleblowing 190





Chi può segnalare?

I dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Anas; i lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Anas; gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



Cosa puoi segnalare?

Informazioni aventi ad oggetto atti e/o di comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili al personale Anas o alle Società da questa controllate e idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, ad Anas, alle Società da questa controllate o al Gruppo FS.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza e rispetto ai quali lo stesso abbia fondati motivi per ritenere che siano veri; esse devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. Whistleblowing190, a titolo esemplificativo:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.



Come puoi inviare una segnalazione?

Anas mette a disposizione diverse modalità di trasmissione della segnalazione:

- invio del Modello segnalazione di condotte illecite per posta ordinaria al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Anas, via Monzambano 10 - 00185 Roma, specificando sulla busta "RISERVATA PERSONALE" (segnalazione in forma scritta);
- invio del Modello segnalazione di condotte illecite per posta elettronica, con e-mail indirizzata a whistleblowing190@stradeanas.it (segnalazione in forma scritta);
- dichiarazione orale, verbalizzata e sottoscritta dal segnalante, rilasciata direttamente al RPCT nel corso di apposita audizione fissata entro un termine ragionevole rispetto al momento della richiesta (segnalazione in forma orale);
- dichiarazione resa utilizzando il sistema di messagistica vocale (segnalazione in forma orale).



Perché dovresti fare una segnalazione?

Le segnalazioni possono permettere ad Anas di individuare per tempo e porre rimedio a fatti illeciti o irregolari che possono ledere l'interesse e l'integrità di Anas, delle Società da questa controllate o al Gruppo FS.



Che garanzia ti assicura Anas?

Nel rispetto delle previsioni di legge, Anas garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e vieta ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti dello stesso in conseguenza della segnalazione, ivi inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi soggetti, quali parenti e colleghi del segnalante o soggetti giuridici di cui lo stesso sia proprietario.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo.


Il segnalante viene informato del ricevimento della segnalazione, dell'avvio delle verifiche preliminari e delle tutele e responsabilità previste dalla legge.



Quali tutele assicura Anas alla persona coinvolta (citata nella segnalazione)?

Anas tutela la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, assicurando che ogni comunicazione relativa alla loro identità sia rispettosa del criterio "*need to know*" (principio in forza del quale l'accesso a determinate informazioni è consentito solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalmente).

Il segnalato viene informato dell'esistenza e del contenuto della segnalazione. Se il segnalato lo richiede, può richiedere una copia della segnalazione, ad eccezione del nominativo del segnalante che non potrà in ogni caso essere reso noto al segnalato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.



Puoi inviare una segnalazione in forma anonima?

Anas incoraggia le segnalazioni in cui è individuata l'identità del segnalante, in quanto rendono possibile attivare flussi informativi utili alla più efficace gestione della segnalazione, nonché a fornire riscontro al segnalante stesso sullo stato delle istruttorie svolte. Sono comunque ammesse segnalazioni in forma anonima.



Cosa fa Anas una volta ricevuta la tua segnalazione?

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, la Struttura competente rilascerà all'interessato avviso di ricevimento, provvedendo a dare corretto seguito alla segnalazione ricevuta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 24 del 2023, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e comunque, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, la persona segnalante riceverà adeguato riscontro.



Come vengono trattati i tuoi dati personali?

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le informazioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento sono disponibili sul sito internet di Anas e sulla intranet aziendale.



Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni caluniose o diffamatorie?

Le segnalazioni caluniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge ed in via disciplinare da Anas.